



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 144 DEL 22 novembre 2001

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dal dott. Franco Corbo e dall'avv. Emilio Battaglia, Componenti, dal prof. Claudio Franchini e dal prof. Gregorio Gitti, Componenti ai sensi dell'art. 19 n. 5 C.G.S., con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio, del Sostituto Procuratore Federale dott. Stefano Palazzi, e l'assistenza della Segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 22 novembre 2001, ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ **N. 10**

A) RECLAMI

Reclamo, con procedura d'urgenza, della Soc. ATALANTA avverso la squalifica per **due** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Luca **SAUDATI** (gara Atalanta-Venezia del 18/11/01 – C.U. n. 137 del 20/11/01).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto al calciatore Luca Saudati, tesserato per la Soc. Atalanta, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara per il comportamento tenuto durante la gara Atalanta-Venezia del 18 novembre 2001, ha proposto reclamo la Soc. Atalanta, chiedendo la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si rileva che la sanzione comminata dal Giudice sportivo sarebbe sproporzionata, considerato che il fatto sarebbe stato compiuto nel contesto dell'azione di giuoco e vi sarebbe stato soltanto un reciproco scambio di buffetti, sicuramente scorretto e sanzionabile ma non violento, né idoneo a causare danno all'avversario.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato.

Dal referto dell'arbitro e dal successivo supplemento, acquisito dal Giudice Sportivo, risulta che il calciatore Saudati ha scambiato con un avversario manate sul volto, mentre l'azione si stava svolgendo in altra zona del campo.

Tale comportamento è stato correttamente valutato dal Giudice sportivo in conformità agli orientamenti degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi.

L'affermazione della reclamante volta ad evidenziare che il fallo sarebbe stato compiuto nel contesto dell'azione di giuoco non è fondata, in quanto il comportamento sanzionato è stato quello successivo al contrasto di gioco tra i due calciatori, una volta che questi ultimi si sono rialzati dal terreno dopo il contatto.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

Reclamo della Soc. LECCE avverso la squalifica a tutto il 13 febbraio 2002 inflitta dal Giudice Sportivo aggiunto al calciatore Mirko **VUCINIC** (gara Campionato Primavera Lecce-Crotone del 10/11/01 – C.U. n. 132 del 13/11/01).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo aggiunto ha inflitto al calciatore Mirko Vucinic, tesserato per la Soc. Lecce, la sanzione della squalifica sino a tutto il 13 febbraio 2002 per il comportamento tenuto durante la gara Lecce-Crotone del 10 novembre 2001 (Campionato Primavera), ha proposto reclamo la Soc. Lecce, chiedendo la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si rileva che sarebbe stata irrogata una sanzione eccessiva, poichè non si sarebbe tenuto conto di alcuni aspetti, sia legati allo svolgimento dei fatti sia, soprattutto, all'autore della condotta antiregolamentare.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato.

Dagli atti ufficiali risulta che il calciatore Vucinic, in primo luogo, durante la gara, dissentendo da una decisione tecnica del Direttore di gara, ha rivolto al medesimo locuzioni insolenti, oltraggiose ed addebiti di incapacità, tanto da essere espulso; in secondo luogo, atteso il passaggio dell'Arbitro per l'intervallo, si è portato presso il medesimo e lo ha investito con frasi gravemente offensive, millantando credito e rivolgendo allo stesso ripetute intimidazioni e minacce di morte, accompagnando tali espressioni anche testualmente; infine, ha cessato tale comportamento soltanto dopo essere stato allontanato, trascorsi alcuni minuti ed a fatica, dai dirigenti della propria società ed in particolare dal Dirigente addetto all'Arbitro.

Tale comportamento, che va qualificato di particolare gravità, è stato correttamente valutato dal Giudice Sportivo aggiunto in conformità con gli orientamenti degli Organi della Giustizia sportiva in casi analoghi.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'acquisizione della tassa.

B) DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE

a carico:

Sig. Gustavo Javier Bartelt: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.

La Commissione delibera di irrogare al calciatore **Gustavo Javier Bartelt** la sanzione della squalifica fino al 30 novembre 2002 per la violazione di cui all'art. 1, comma 1 C.G.S. Seguirà la motivazione.

Il Presidente: f.to *Stefano Azzali*

“ “ “

PUBBLICATO IN MILANO IL 22 NOVEMBRE 2001

IL SEGRETARIO
dott. Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
dott. Franco Carraro